

REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA di
CONTRATTO DI APPALTO**

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto relativo all' "Adeguamento tecnologico delle aule di Ateneo" (CIG...../ CUP.....)

Tra

- l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro",
con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale "94021400026",
nella persona del Direttore Generale, Prof. Andrea Turolla, nato in
Torino (TO) il 29 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede
dell'Ente, autorizzato alla stipula in virtù dei poteri conferiti dallo
Statuto dell'Università emanato con Decreto Rettorale Repertorio n.
300 del 27 maggio 2014, nel prosieguo denominata "Università"

e

- la Società, con sede legale in.....,
Piazza/Via n.,

codice fiscale e partita iva nella persona del
Procuratore e Legale Rappresentante, Sig., nato
in....., il, domiciliato per la carica presso la
sede della Società, autorizzato alla stipula in virtù dei poteri conferiti

con procura speciale, a rogito del Dott....., Notaio
in....., in data, annotata al N.,
depositata agli atti dell'Amministrazione, nel prosieguo denominata
"Società"

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1. L' Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", come sopra rappresentata, affida all'impresa, che come rappresentata accetta, l'appalto relativo all' "**Adeguamento tecnologico aule di Ateneo**"

2. L' opera è soggetta alle prescrizioni previste nel presente contratto, alle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal bando di gara, dal Disciplinare di gara e suoi allegati, nonché alle prescrizioni di cui alla documentazione tecnica di appalto.

Art. 2

Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta a complessivi Euro 1.269.010,00, oltre IVA

2. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 5-bis all'articolo 59 del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, e s.m.i.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso e invariabile.

4. I prezzi previsti in fase di gara possono essere modificati senza una nuova procedura solo nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs.50/2016,

Art. 3

Documenti facenti parte integrante del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e suoi allegati;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici progettuali;
- Computo metrico Estimativo;
- Cronoprogramma;

Art. 4 *Pagamenti*

1. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di Euro 1.269.010,00 (unmilione duecentosessantanove milazero dieci, 00), così come previsto dal capitolato generale d'appalto.

2. Si rammenta che, ai sensi DM 49/2018:

i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata;

nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

3. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010.

6. L'emissione dei S.A.L. e l'espletamento delle procedure di pagamento sono subordinate alla verifica della regolarità contributiva delle imprese appaltatrici.

Art. 5 *Anticipazioni*

L'Università, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, corrisponderà alla Società l'anticipazione, pari al 30 per cento dell'importo contrattuale (Euro), ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, la Società si impegna a costituire, secondo le modalità indicate nella suddetta disposizione normativa, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori, per un importo pari a Euro

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Università, in base alla percentuale di incidenza di ciascun stato di avanzamento dei lavori sull'importo contrattuale.

Qualora l'esecuzione dei lavori non dovesse procedere per ritardi imputabili alla Società, secondo i tempi contrattuali e in relazione all'elaborato "Cronoprogramma", la medesima decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, salvo eventuali rimodulazioni del citato elaborato, in funzione delle procedure operative della Società, che dovranno essere preventivamente validate dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei termini di ultimazione delle opere contrattuali.

Art. 6

Termine per l'esecuzione - Penali

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 150 (centocinquanta giorni) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale. L'importo della penale così determinata si applicherà con deduzione dall'importo del conto finale.

Nell'ipotesi in cui il valore della penale applicata superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Università potrà promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 113 bis D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7

Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato apposita cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante, rilasciata dain data, per l'importo di Eurovalida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua reintegrazione a richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, emessa il da, per un importo garantito di Euro, così come previsto nel Disciplinare di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8

Subappalto

1. E concesso il subappalto nei limiti di legge.

2. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito il subappalto nella misura del 40% dell'importo della fornitura.

Art. 9

Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare, nonché i piani di emergenza delle strutture.

2. L'impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 10

Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 13 del D.M. LL.PP. 145/2000, con riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

Art. 11

Controversie

1. Per le controversie relative all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, fermo restando quanto previsto dal DPR 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni circa la possibilità di risoluzione delle stesse in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 12

Norme finali

1. Tutte le spese di contratto, bollo, imposte di registro e accessorie sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, come previsto dall'art. 139 del DPR 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente contratto viene registrato a tassa fissa, trattandosi di atto che instaura un rapporto soggetto a I.V.A. Per quanto riguarda gli allegati, si specifica che non sono soggetti ad imposta alcuna, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del testo Unico 26.04.1986 n. 131.

Art. 13

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa, in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici, al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", emanato con Decreto Rettorale n. 166 del 26.03.2009, alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.